

REGOLAMENTO

**EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PER
L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI**

**DELL’AMBITO TERRITORIALE NAPOLI
SEDICI**

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOL.A.R.I.S.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e fruizione del *voucher* sociale per l'acquisto di prestazioni sociali.

Il "voucher" è lo strumento attraverso il quale il Comune, limitatamente alle risorse disponibili programmate dall'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S., riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino-utente autorizzato, a sostenere una parte o tutto dell'onere finanziario, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

ART. 2

FINALITÀ

Le finalità del presente Regolamento sono:

- centralità della figura e del ruolo attivo dell'utente alla luce dei suoi specifici bisogni, nell'ambito del relativo progetto d'intervento individualizzato e della sua capacità di autonomia nella scelta del fornitore - principio della libera scelta;
- promozione dell'efficacia degli interventi attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della par-condicio tra gli stessi.

ART. 3

DESTINATARI

Sono destinatari potenziali dei *voucher* sociali i medesimi soggetti individuati dal "*REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI*".

Il Comune di residenza dell'utente individua e dà indirizzo, in sede di "Consiglio Di Amministrazione", se erogare le prestazioni sociali esternalizzabili attraverso il *voucher* sociale oppure attraverso l'affidamento a terzi, compatibilmente con il rispetto dei negozi giuridici già in essere.

ART. 4

SOGGETTI EROGATORI

Sono soggetti erogatori tutti i soggetti iscritti all'apposito Albo dei Soggetti erogatori accreditati, istituito con Avviso Pubblico dall'Azienda Speciale Consortile dell'Ambito Territoriale N16.

I requisiti che i soggetti erogatori devono possedere sono previsti nel Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento vigente e nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei soggetti erogatori accreditati.

ART. 5

MODALITÀ DI UTILIZZO

I destinatari del *voucher* sociale potranno utilizzare lo stesso secondo le modalità riportate sul relativo titolo d'acquisto, coerentemente a quanto definito nel Progetto d'Intervento Individualizzato ed ai sensi del *“REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI”*.

Il “voucher” ha una durata massima annuale ed è rinnovabile qualora il progetto assistenziale e gli interventi programmati siano formalmente confermati dal servizio. La durata temporale di validità del “voucher” è funzionale a garantire massima flessibilità del progetto assistenziale ed a consentire una continua verifica delle esigenze della persona.

Le modifiche del progetto assistenziale e/o degli interventi/servizi, verranno esplicitate tramite una variazione formale del “voucher”.

Saranno allegati al voucher gli elaborati del progetto personalizzato che a giudizio del Servizio Sociale non siano riservati esclusivamente al fornitore.

Il “voucher” viene redatto in triplice copia: una copia del voucher viene trattenuta dall'Assistente Sociale e due copie vengono consegnate al beneficiario che ne trattiene una e consegna l'altra, al fornitore “accreditato” scelto.

I Destinatari del voucher sociale possono modificare la scelta del soggetto erogatore della prestazione sociale, tra quelli iscritti nell'apposito Albo, non prima della scadenza di ogni trimestre solare (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre; ottobre/dicembre) di validità del titolo d'acquisto, con un preavviso minimo di 15 giorni, dandone formale comunicazione sia all'Ufficio Servizi Sociali dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S. – Ambito Territoriale N16 presso il proprio Comune di Residenza, sia al precedente soggetto erogatore della stessa prestazione sociale.

ART. 6

ENTITÀ DEL VOUCHER SOCIALE

In termini economici il “voucher” è titolo valido per l'acquisto di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l'“Accreditamento”.

Il titolo d'acquisto definisce la quantità di prestazione sociale erogabile, ai sensi del *“REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI”*.

Il costo unitario della prestazione sociale erogabile è ratificato dagli uffici competenti secondo i vigenti costi praticati dalla stazione appaltante per analoghe tipologie di servizi externalizzabili.

ART. 7

CONTENUTI DEL TITOLO D'ACQUISTO

Il Titolo d'Acquisto, oltre alla quantità di prestazione sociale erogabile ed al costo unitario della stessa, deve contenere i seguenti dati:

- i dati anagrafici del Destinatario;
- periodo temporale di validità, pari, per ciascun Titolo d'Acquisto, ad un trimestre solare (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre; ottobre/dicembre). Il Titolo d'Acquisto può essere oggetto di sospensione, revoca ecc. secondo quanto previsto dal *“REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI”*;
- tipologia di prestazione sociale erogabile;
- la quota di costo unitario della prestazione che resta a carico del cittadino e la quota di costo unitario della prestazione che resta a carico dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S. dell'Ambito Territoriale N16;
- apposita sezione in cui l'utente indicherà il soggetto erogatore da lui scelto;
- sottoscrizione da parte dell'Assistente Sociale Case Manager competente e del Responsabile d'Area dell'Azienda.

ART. 8

PAGAMENTO DEI TITOLI D'ACQUISTO

Il pagamento dei titoli d'acquisto è effettuato secondo le seguenti procedure:

- l'utente corrisponde direttamente al soggetto erogatore accreditato e scelto la sola quota di spesa a proprio carico;
- il soggetto erogatore accreditato e scelto dall'utente trasmette mensilmente all'Azienda Speciale Consortile SOLA.R.I.S. – Ambito Territoriale N16 la fattura, per ciascun servizio, relativa alla sola quota di spesa a carico dell'Ambito Territoriale.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.